



Cerca sul sito



Accedi

[Home](#) / [News](#) / [Professione e previdenza](#)

Sicurezza nelle forniture di calcestruzzo, i chiarimenti di ANCE e CNI

Nell'ambito del protocollo d'intesa tra ANCE E CNI in materia di salute e sicurezza nei cantieri firmato il 30 marzo 2017, condiviso il focus sulla sicurezza nelle forniture di calcestruzzo

★ Sicurezza sul Lavoro Redazione 29 novembre 2018



ARTICOLI PIÙ LETTI



1 Portualità a emissioni zero
con GAINN4MOS



 Con la [Circolare n. 315](#), il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha

2 NOI Techpark a Bolzano: il focus tecnologico sull'involucro





trasmesso il focus relativo alla sicurezza nelle forniture di calcestruzzi in cantiere. In sintesi il focus evidenzia il fatto che, per garantire adeguati livelli di sicurezza, è necessario il coordinamento tra i vari

3 Professionisti gratis nella PA, il caso Molfetta


adeguati livelli di sicurezza, è necessario il coordinamento tra i vari
soggetti che operano nei cantieri edili. Il coordinamento è
richiesto dal legislatore del Testo Unico sulla sicurezza nel caso delle
mere forniture di calcestruzzo in cantiere: la fornitura di materiali non

4 Ristrutturazioni e detrazioni fiscali, la guida online dell'ENEA

 prevede l'obbligo di redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza),
 bensì *“l'informazione reciproca e il reciproco coordinamento fra
impresa affidataria e impresa fornitrice”*, ai sensi dall'articolo 26,
commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 81/2008.

5 **Analisi quantitativa del rischio frana: intervista al professore Leonardo Cascini**

Partecipazione alla posa in opera, i distinguo nelle circolari esplicative



Per fare chiarezza sulle due distinte operazioni, mera fornitura e [posa in opera del calcestruzzo](#), il Ministero del Lavoro ha emesso diverse circolari esplicative. La distinzione sta proprio nel concetto che si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tiene e non manovra il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canale nel caso di scarico da autobetoniera. La discriminante, pertanto, non è l'uso della pompa o dell'autobetoniera, quanto la partecipazione alla posa in opera che si esplica, appunto, nello svolgimento da parte del lavoratore dell'impresa fornitrice di operazioni che competono ai lavoratori dell'impresa esecutrice. Nonostante i chiarimenti del Ministero, una sentenza del marzo 2017, la n. 11739 della Corte di Cassazione penale, ha nuovamente posto il problema della richiesta di POS per la consegna del calcestruzzo mediante pompaggio. La sentenza ha infatti affermato che, nel caso di pompaggio, la prestazione da parte del fornitore di calcestruzzo di personale addetto alla movimentazione del braccio della pompa, rappresenterebbe un'esecuzione d'opera e, pertanto, nella situazione oggetto della sentenza l'azienda avrebbe dovuto consegnare un POS.

Nel [focus](#) viene richiamata la procedura emanata dal Ministero. Nel trattare la fase del pompaggio, oggetto della citata sentenza, la procedura identifica tale operazione come utilizzo del braccio della pompa, in quanto la movimentazione del braccio è considerata in tutto e per tutto un metodo di consegna, alla stregua della movimentazione del braccio delle gru con cui si scaricano vari componenti in cantiere, e non una partecipazione alla posa in opera. La procedura contiene in allegato due modelli con i quali il fornitore di calcestruzzo e l'impresa comunicano informazioni e dettagli ai fini della prevenzione dei rischi dei lavoratori coinvolti.

LEGGI ANCHE

[La classificazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro](#)

[Ingegneria della sicurezza, la giornata nazionale del CNI](#)

Copyright © - Riproduzione riservata

ALLEGATI

